

**Scheda di lettura del Decreto Legge n.76/2013
per le norme relative al lavoro**

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani (art. 1)

Il decreto dispone l'attivazione, in via sperimentale, di un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani fino a 29 anni di età. Il primo comma precisa che questo dispositivo si attua in attesa di adottare ulteriori misure a valere sulle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.

Il dispositivo è formulato nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento CE 800/2008 che esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti dati in forma di integrazione salariale, per i lavoratori svantaggiati e che prevede che tali incentivi debbano determinare un incremento netto di occupazione. Il medesimo regolamento elenca all'articolo 2 le categorie che rientrano nella definizione di svantaggiato tra cui quelle previste dal decreto.

I destinatari (co.2) sono giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- privi di impiego da almeno 6 mesi ;
- privi di diploma di scuola media superiore o professionale;
- che vivano soli con una o più persone a carico;

L'incentivo consiste in una riduzione di un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e **non può essere superiore a seicentocinquanta euro mensili** per lavoratore assunto. Esso è corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili di riferimento, salvo nel caso del versamento dei contributi agricoli che hanno specifiche regole settoriali per i versamenti.

Il datore di lavoro ne può usufruire, in due casi :

- per le nuove assunzione di giovani a tempo indeterminato, per un periodo di 18 mesi,
- per le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato, per giovani, per un periodo di 12 mesi.

Le nuove assunzioni (comma 3), che devono comportare un aumento occupazionale netto, possono essere effettuate entro il 30 giugno 2015 ed a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore del decreto e comunque non prima della approvazione degli atti di riprogrammazione, delle risorse del fondo di rotazione e della destinazione delle risorse del Piano azione e coesione, prevista ai successivi commi 10 e 12.

Le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato, sono sottoposte alle medesime condizioni delle assunzioni e devono determinare comunque un l'aumento occupazionale netto. Quindi il comma 5 prevede un ulteriore vincolo, ovvero che in caso di trasformazione, per usufruire dell'incentivo per 12 mesi, si debba attivare una ulteriore assunzione non sottoposta ad alcun requisito particolare.

L'aumento di occupazione è calcolato sulla base della differenza tra la media del numero dei lavoratori calcolati in ciascun mese e la media degli occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Nel calcolo non rientrano le diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Infine l'incentivo è sottoposto ai vincoli previsti dalla legge 92 /2012 relativi agli obblighi di assunzione e/o alla violazione di eventuali diritti di precedenza già regolamentati per legge o contrattazione collettiva

Le risorse allocate, disponibili in 4 anni, sono complessivamente 794 milioni di euro di cui:

- 500 per il Mezzogiorno : 100 milioni € per il 2013 , 150 milioni € per il 2014 ,150 milioni € per il 2015, 100 milioni € per il 2016
- 294 per il Centro - Nord : 48 milioni € per il 2013, 98 milioni € per il 2014, 98 milioni € per il 2015 e 50 milioni € per il 2016 - attribuiti secondo la chiave di riparto dei fondi strutturali.

Le regioni del Centro-Nord devono espressamente comunicare la volontà di attivare l'incentivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ministro per la coesione territoriale entro il 30 novembre 2013. Inoltre, qualora lo vogliano possono prevedere ulteriori finanziamenti , attivati con specifici provvedimenti non oltre il 14 giugno 2014, a valere sulle risorse dei fondi strutturali programmate per il periodo 2007-2013, secondo la procedura prevista dal decreto, e con sistematica certificazione della spesa da parte dell'INPS.

Le risorse, con indicazione degli importi destinati per singola regione, una volta liberate dai vincoli derivanti dalle procedure di programmazione, vengono versate nel Fondo per l'occupazione e la formazione, allocato presso il Ministero del lavoro.

L'INPS è il soggetto che riconosce l'incentivo e lo eroga sulla base dell'ordine cronologico riferito alla data di assunzione anche considerando i 4 anni di riferimento della durata dell'incentivo e le risorse allocate per ogni singola regione. Qualora finiscano le risorse di una Regione l'Inps non accetta più le domande e ne dà comunicazione immediata.

L'Inps infine attua il monitoraggio nelle minori entrate e relaziona al MPLS nonché MEF.

Tempi

Dalla data di entrata in vigore del decreto:

Entro 30 giorni li MLPS comunica l'incentivo alla CE ai sensi del regolamento CE 800/2008

Entro 60 giorni l'INPS adegua le proprie procedure informatiche ed emette una circolare per disciplinare l'attuazione del decreto

Le assunzioni sono teoricamente possibili a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto, ma di fatto:

- per le regioni del Mezzogiorno, a valle delle riprogrammazioni di risorse previste dai commi 10 e 11, e quindi almeno 30 giorni dopo l'approvazione del decreto. (vedi commento all'articolo 4)
- per le regioni del Centro Nord dopo l'esplicito assenso di ogni singola regione.

Estensione termini credito di imposta Mezzogiorno (Art. 2 , comma 9)

Vengono modificati ed estesi i termini per la erogazione del Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno previsto dal dl. 70/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 106/2011 ed attualmente in vigore nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito può essere posto a compensazione entro il 15 maggio 2015 e non più come era precedentemente entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore. La proroga serve a superare difficoltà di riscossione che si erano determinate a causa dei ritardi nella messa a regime del dispositivo.

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà del Mezzogiorno (art. 3 co. 1)

Il comma alloca ulteriori 328 milioni di euro derivanti dal cofinanziamento dei fondi strutturali destinati alle regioni Mezzogiorno su tre misure:

- incentivi all'auto impiego e l'auto imprenditorialità previsti dal dl.185/2000 – lavoro autonomo (prestito d'onore), micro impresa e franchising- attualmente sospesi per mancanza di finanziamenti e gestiti da Invitalia spa. Le misure che hanno solitamente un ampio tiraggio saranno finanziate con 26 milioni di € per il 2013, 26 milioni di € per il 2014 e 28 milioni di € per il 2015

- rifinanziamento della misura del piano d'azione Coesione rivolta alla promozione di progetti attivati da giovani per la infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel mezzogiorno 26 milioni di € per il 2013 ed il 2014 e di 28 milioni di euro per il 2015
- tirocini per il Neet di età compresa tra i 18 ed i 29 anni , residenti o domiciliati nel mezzogiorno. I tirocini comportano una indennità di partecipazione nei limiti delle normative statali e regionali. Sono allocate 56 milioni di € per ciascuno degli anni 2013 – 2014 e 2015

Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati con fondi strutturali e di rimodulazione del Piano azione coesione
(art. 4)

Il decreto per l'attuazione degli articoli 1 e 3 fruisce di risorse derivanti dalla riprogrammazione di programmi operativi finanziati con i fondi strutturali. Per rendere più rapido l'utilizzo l'articolo 3 definisce le procedure e la tempistica per la riprogrammazione delle risorse.

In particolare prevede che le amministrazioni autorità di gestione dei programmi operativi coinvolti debbano definire la riprogrammazione degli stessi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Ugualmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, il Gruppo di azione coesione che governa il Piano d'azione coesione determina le rimodulazioni delle risorse. L'ammontare della attuale rimodulazione, che secondo quanto indicato nei precedenti articoli possono essere utilizzati per regioni diverse da quelli a cui inizialmente erano destinate, saranno tenuti presenti al momento del futuro riparto dei fondi strutturali per il periodo 2014 -2020.

L'articolo precisa, di nuovo, che i dispositivi previsti dagli articoli 1 e 3 potranno essere attivi solo a valle degli atti di perfezionamento delle riprogrammazioni previste.

Apprendistato (art.2, co. 2 e 3)

Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni adotterà linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese e piccole e medie imprese, al fine di una disciplina maggiormente uniforme sul territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica. In particolare potranno essere adottate disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 sulle seguenti questioni: obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2005; formazione per le imprese multilocalizzate nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

Tali previsioni troveranno diretta applicazione, decorso inutilmente il termine del 30 settembre 2013 per l'adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015.

Tirocini (art.2, co. 4-7)

Viene stabilita una norma transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2015, il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni ove non sia stata adottata la relativa disciplina, secondo le disposizioni previgenti di cui all'articolo 18 n.196/97 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 , con durata massima prevista nel predetto decreto interministeriale prorogabile di un mese.

Tale disposizione transitoria è valida anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le quali restano impegnate alla corresponsione dei rimborsi spese previsti nell'accordo del gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida in materia di tirocini". A tale scopo per gli anni 2013, 2014 e 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.

Alternanza scuola-lavoro nelle scuole superiori e nelle Università (art.2, co. 10-14)

Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro vengono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell' anno accademico 2013-2014. Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto fissa i criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi. Le università attribuiranno agli studenti le risorse sulla base di graduatorie formate secondo i criteri di premialità (regolarità del percorso di studi, votazione media degli esami, condizioni economiche dello studente su base ISEE, con priorità per coloro che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto fissa criteri e modalità per definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, piani di intervento triennali, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive ed enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri premiali. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.

Misure per l'attuazione della "Garanzia Giovani" e la ricollocazione dei destinatari di ammortizzatori sociali (art.5)

Per dare attuazione, dal 1 gennaio 2014, alla "Garanzia per i Giovani" e promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale, in particolare quelli "in deroga" , viene istituita presso il Ministero del lavoro un' apposita struttura di missione che opererà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, in attesa del riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego. La raccomandazione "Garanzia Giovani" , finanziata dall'UE con otto miliardi di euro nei prossimi sette anni, di cui sei nel biennio 2014-2015, consiste nell'offrire alle persone con meno di 25 anni un lavoro, uno stage o un periodo di apprendistato entro quattro mesi dalla fine degli studi o dalla perdita del lavoro.

La struttura di missione definisce linee-guida da adottarsi anche a livello locale per la programmazione degli interventi di politica attiva, individua i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche; promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL; individua e promuove la diffusione delle migliori prassi; promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare le diverse azioni; valuta gli interventi in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità; propone iniziative per integrare i diversi sistemi informativi, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati delle politiche attive e passive

La struttura di missione è coordinata dal Ministero del lavoro e composta ISFOL, Italia Lavoro, INPS, Conferenza Stato-Regioni, Unione Province Italiane e Unione italiana delle Camere di commercio.

Istruzione e formazione (art.6)

Viene estesa al primo biennio e al primo anno del secondo biennio degli istituti professionali la possibilità di utilizzare fino al 25% dell'orario annuale delle lezioni per sviluppare argomenti connessi alle specifiche necessità di settori del mercato del lavoro.

Contratto a termine (art.7, co. 1)

Vengono apportate alcune modifiche al d.lgs. 368/01 come modificato dalla legge n.92/2012 (riforma Fornero).

Si semplifica quanto previsto dalla legge n.92 sulla possibilità di contratto senza causale.

In sintesi non è richiesto il requisito della causale (le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo):

- nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, compreso il caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato,
- in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si allargano in questo modo gli spazi della contrattazione collettiva, anche di secondo livello, che può stabilire autonomamente l'assenza di causale, mentre nella norma previgente poteva farlo solo in presenza di un processo organizzativo particolare (start up, lancio prodotto innovativo; rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; proroga di commessa consistente) e nel limite del 6% dell'organico.

Inoltre viene abrogata la norma che stabiliva l'impossibilità di prorogare il contratto a termine stipulato senza causale.

Viene estesa al contratto a-causale la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato in caso di continuazione oltre il trentesimo giorno ovvero oltre il cinquantesimo giorno (a seconda della durata inferiore o superiore a sei mesi) nonché in caso di superamento della durata complessiva di 36 mesi. Viene eliminato l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare al Centro per

l'impiego la continuazione del rapporto entro i limiti di tolleranza di 30 e 50 giorni visti sopra.

Viene, infine, specificato (modificando l'art.10, co. 7 del d.lgs.368/01), che i limiti quantitativi stabiliti dai contratti collettivi riguardano tutti i contratti a termine, compresi i contratti senza causale

Per quanto riguarda la questione degli intervalli tra un contratto a termine e il successivo, viene eliminato l'allungamento previsto dalla legge n.92, riportando i periodi minimi che devono decorrere tra un contratto e l'altro a dieci giorni e venti giorni (nei casi di contratti di durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi). Gli intervalli minimi non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Lavoro intermittente (art.7, co. 2., lett a,b, co.3, co.5 lett. a, n.2)

Viene introdotto un limite massimo di utilizzo per il contratto di lavoro intermittente che è pari, per ciascun lavoratore, a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento di tale periodo il rapporto si trasforma in contratto a tempo pieno e indeterminato. Si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore prevista nel caso venga omessa la comunicazione obbligatoria prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni, non trova applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.

Infine viene allungata dal 18 luglio 2013 (un anno dall'entrata in vigore della legge n.92/2012) al 1 gennaio 2014 la fase transitoria durante la quale vengono considerati validi i contratti di lavoro intermittente anche se non compatibili con le norme introdotte dalla legge n.92, se già sottoscritti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Lavoro a progetto (art.7, co.2 lett. c,d)

Vengono apportate due modifiche agli artt. 61 e 62 del d.lgs. 276/03 come modificati dalla legge n.92/2012. In primo luogo, mentre nella previgente normativa si diceva che "il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi", pena la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ora si specifica che i compiti non possono essere meramente "esecutivi e ripetitivi".La modifica allenta l'ambito di intervento della presunzione di contratto subordinato.

Diventa però maggiormente cogente la forma del contratto: i contenuti del contratto scritto (durata, descrizione del progetto, corrispettivo, ecc.) erano fino ad ora richiesti ai soli fini della prova, mentre ora sono tassativamente richiesti. In concreto, ciò significa che si passa da una situazione in cui la mancanza di forma scritta, richiesta "ad probationem", non provocava la nullità del contratto, ad una in cui la forma scritta è richiesta "ad substantiam", quindi in assenza di forma scritta il contratto a progetto è nullo.

Lavoro accessorio o con voucher (art.7, co.2 , lett. e,f)

Nella definizione del lavoro accessorio, contenuta nell'art.70, comma 1 del d.lgs.276/03, come modificato dalla legge n.92/12, viene eliminata la specificazione che deve trattarsi di prestazioni "di natura meramente occasionale". Si tratta di una modifica che non cambia la sostanza, in quanto il riferimento all'occasionalità, difficile da verificare, era divenuto superfluo, stante il limite, introdotto dalla legge n.92/2012, al compenso massimo nell'anno solare, pari a 5000 euro (2000 nel caso di singolo committente se imprenditore).

Inoltre, il co.4 bis dell'art.72 (relativo ai vincoli previsti per l'impresa familiare che utilizzi co co pro, per la quale si prevedeva l'applicazione della normale disciplina contributiva e assicurativa) viene eliminato e sostituito con una norma che prevede che siano stabiliti, con decreto ministeriale

specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per soggetti svantaggiati (disabili, ex detenuti, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali) per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche

Procedura di conciliazione in caso di licenziamento economico (art. 7 co.4)

In relazione alla procedura di conciliazione obbligatoria e preventiva per i casi di licenziamento per motivazioni economiche, introdotta dalla legge n.92/2012, a modifica dell'art.7 della legge n.604/66, si stabilisce che la stessa non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto (questione già risolta in via interpretativa con circolare ministeriale n. 3/2013) nonché per i licenziamenti e le interruzioni di contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34. della legge 28 giugno 2012. n. 92 (cambi di appalto con continuazione dell'attività in applicazione di clausola sociale contrattuale e chiusura di cantiere). Si chiarisce inoltre, positivamente, che la mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione sarà valutata dal giudice nel corso del processo.

Incentivi alle assunzioni di percettori di Aspi (art.7, co.5, lett.b)

Viene introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) . L'incentivo è pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e non spetta per quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume.

Fondi bilaterali di solidarietà (art.7, co.5, lett.c)

Viene modificato l'art.3, co. 4 della legge n.92, prevedendo che l'obbligo di stipulare accordi e contratti collettivi ai fini della costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali sia da ottemperare entro il 31 ottobre 2013, prorogando il termine che era già stato spostato al 18 luglio con legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013). Viene contestualmente prorogato alla stessa data il termine per la costituzione dei fondi secondo il modello alternativo di cui al co.14 dello stesso art.3, in riferimento ai settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, così come vengono prorogati, sempre al 31 ottobre 2013, i termini per l'adeguamento alle nuove regole dei fondi settoriali già esistenti (bancari, trasporto aereo, ferrovie). Tale proroga è stata concordata con tutte le parti sociali al fine di avere un tempo maggiore per dare vita ai suddetti fondi. Contemporaneamente si stabilisce che, decorso inutilmente tale termine, il Ministero provvederà, dal 1° gennaio 2014, con l'attivazione del Fondo residuale, già previsto al co. 19 del citato art.3.

Contrasto alla pratica delle “dimissioni in bianco” (art.7, co.5, lett.d)

La procedura di convalida delle dimissioni, introdotta dalla legge n.92/2012, viene estesa ai contratti di collaborazione, anche a progetto, e ai contratti di associazione in partecipazione.

Conservazione stato di disoccupazione (art.7, co.7)

Viene ripristinata, come da noi richiesto, la norma, già abrogata dalla legge n.92/2012, che consente di conservare lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, pari a € 8.000 se da lavoro dipendente, e € 4.800 se da lavoro autonomo

Banca dati politiche attive e passive (art.8)

Per razionalizzare gli interventi di politica attiva e garantire l'attivazione della Garanzia Giovani, viene istituita, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro, la "Banca dati delle politiche attive e passive", che raccoglierà le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi loro erogati e le opportunità di impiego.

Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo della borsa continua nazionale del lavoro reso disponibile attraverso il portale Cliclavoro, concorrono le Regioni, l'Inps, Italia Lavoro, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio.

In essa confluiscono la Banca dati percettori di ammortizzatori sociali e l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati nonché la dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, di cui all'articolo 4, comma 5 L della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il Ministero del lavoro è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati politiche attive passive.

Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art. 9)

Viene introdotto l'obbligo di depositare presso la Direzione territoriale del lavoro i contratti aziendali stipulati in deroga alla disciplina legale e contrattuale collettiva in alcune materie (orario di lavoro, appalti, contratti a termine, lavoro a progetto, ecc) ai sensi dell'art.8 della legge n.148/2011.

Viene introdotta una importante semplificazione per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie, chiesta dalla Cisl in più occasioni, stabilendo che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro a carico delle aziende sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori, quale, ad esempio, l'obbligo di comunicazione dell'accettazione di un lavoro a termine da parte di un percettore di ammortizzatori sociali.

Vengono poi previste misure diverse:

- viene eliminato il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata;
- viene consentita l'assunzione congiunta di lavoratori alle imprese agricole dello stesso gruppo o di uno stesso proprietario o nucleo, ovvero legate da un contratto di rete;
- il regime della solidarietà negli appalti trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma, aumentando in tal modo le tutele per i lavoratori;
- vengono aumentate le ammende per contravvenzioni alle norme esistenti e viene chiarito che tutte le prestazioni, anche quelle basate su contratti di lavoro non subordinato, devono essere svolte nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza;
- vengono modificate alcune norme in tema di lavoro degli immigrati, a partire da una modifica del testo unico in materia di immigrazione che prevede la verifica della presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima di avviare il processo di istruttoria per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso dall'estero di un lavoratore non comunitario;
- vengono semplificate le procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, nei confronti di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale e a svolgere i tirocini formativi.